

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n.07 del 29 marzo 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).(allegati:n. 12 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.C. n.100 del 08.03.2018 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

| SINDACO | | | | |
|----------------|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | de MAGISTRIS LUIGI | P | | |
| 1) | ANDREOZZI ROSARIO | P | 21) LEBRO DAVID | Assente |
| 2) | ARIENZO FEDERICO | Assente | 22) MADONNA SALVATORE | Assente |
| 3) | BISMUTO LAURA | P | 23) MENNA LUCIA FRANCESCA | Assente |
| 4) | BRAMBILLA MATTEO | P | 24) MIRRA MANUELA | P |
| 5) | BUONO STEFANO | P | 25) MORETTO VINCENZO | Assente |
| 6) | CANIGLIA MARIA | P | 26) MUNDO GABRIELE | P |
| 7) | CAPASSO ELPIDIO | P | 27) NONNO MARCO | P |
| 8) | CARFAGNA MARIA ROSARIA | Assente | 28) PACE SALVATORE | P |
| 9) | CECERE CLAUDIO | P | 29) PALMIERI DOMENICO | Assente |
| 10) | COCCIA ELENA | P | 30) QUAGLIETTA ALESSIA | Assente |
| 11) | COPPETO MARIO | P | 31) RINALDI PIETRO | P |
| 12) | DE MAJO ELEONORA | P | 32) SANTORO ANDREA | P |
| 13) | ESPOSITO ANIELLO | Assente | 33) SGAMBATI CARMINE | P |
| 14) | FELACO LUIGI | P | 34) SIMEONE GAETANO | Assente |
| 15) | FREZZA FULVIO | P | 35) SOLOMBRINO VINCENZO | P |
| 16) | FUCITO ALESSANDRO | P | 36) TRONCONE GAETANO | Assente |
| 17) | GAUDINI MARCO | P | 37) ULLETO ANNA | Assente |
| 18) | GUANGI SALVATORE | P | 38) VALENTE VALERIA | Assente |
| 19) | LANGELLA CIRO | Assente | 39) VERNETTI FRANCESCO | Assente |
| 20) | LANZOTTI STANISLAO | Assente | 40) ZIMBALDI LUIGI | P |

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il dirigente del Servizio Imu secondaria dr. Bruno Ricci per le attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.100 del 08.03.2018 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)*.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: Bilancio e Finanza e al Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali che con i verbali n.318 del 23.03.2018 e n.331 del 13.03.2018 hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, alla Commissione Trasparenza, a tutte le Municipalità e al Collegio dei Revisori dei Conti che con le dovute premesse ha espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per la relazione illustrativa.

L'assessore Panini chiarisce e motiva le modifiche proposte con il nuovo Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico. Fa rilevare che con il regolamento proposto si rafforzano i principi di concessione del suolo pubblico considerato come bene comune, in particolare, subordinando le concessioni ad alcuni principi, come il rispetto della mobilità delle persone, con particolare riguardo alla mobilità delle persone disabili, degli anziani e delle persone con prole, del codice della strada, delle norme in materia di lavoro e tutela della sicurezza, della pulizia e del decoro dell'area occupata e dell'area circostante. Chiarisce, inoltre, che oltre alle sanzioni economico-amministrative sono state introdotte altre misure relative alla decadenza dalla concessione in caso di inosservanza. Inoltre, motiva la necessità della maggiorazioni delle tariffe previste e delle riduzioni delle stesse per le edicole, per aiutare un settore in forte crisi.

Rientrano in aula i consiglieri Lebro, Nonno, Brambilla, Menna, Santoro, Quaglietta, Guangi, Arienzo, Palmieri, Lanzotti e Ulleto. (presenti 33)

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Nonno che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Nonno evidenzia la carenza del tema controlli sulle occupazioni abusive e preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti.

Il consigliere Arienzo interviene sull'ordine dei lavori, facendo rilevare la presenza in aula del pubblico, e non nella sala Nugnes a loro destinata.

Il Presidente riassume le modalità con le quali si regola la partecipazione del pubblico.

Il consigliere Brambilla chiede chiarimenti su alcuni punti del nuovo regolamento, in particolare sulle percentuali indicate per le sanzioni e sulle modalità di riduzione del canone in occasione dei grandi eventi.

Si allontana il consigliere Guangi(presenti 32)

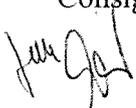
Il Presidente constato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola all'assessore Panini per la replica.

L'assessore Panini replica agli interventi resi fornendo chiarimenti sui rilievi sollevati.

Il Presidente porta a conoscenza che sono stati presentati n.69 emendamenti.

Il consigliere Santoro propone una sospensione della seduta per approfondire l'esame degli emendamenti presentati.

Il Presidente constatata la volontà unanime, pone in votazione la richiesta di sospensione di circa un ora della seduta, avanzata dal consigliere Santoro, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità e, pertanto dichiara sospesa la seduta dalle ore 14:00 con



ripresa dei lavori introno alle ore 15:00 circa.

Il Presidente alle ore 15:30 dichiara riaperta la seduta ed invita la dott.ssa Barbati a procedere all'appello, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la presenza in aula di n. 29 consiglieri su 41 assegnati.**(risultano allontanati i consiglieri Arienzo, Lebro e Palmieri)**

Il Presidente passa all'esame dei n. 69 emendamenti presentati e pone in discussione l'emendamento n.1 a firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto.

Il consigliere Nonno precisa, sull'impegno preso con il consigliere Moretto di illustrare e sostenere gli emendamenti da lui sottoscritti ed illustra l'emendamento in discussione.

L'assessore Panini motiva il parere contrario sui primi n. 6 emendamenti.

Il consigliere Nonno evidenzia lo spirito dei documenti presentati ed invita a porre in votazione quello in discussione.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario, assistito dagli scrutatori(Verneti, Zimbaldi e Menna) accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti dal n. 2 al n.4 sempre a firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio li ha respinti a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 5 sempre firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario.

Il consiglieri Brambilla espone rilievi sull'aumento delle tariffe relativamente alla nuova classificazione delle strade.

L'assessore Panini chiarisce in relazione ai rilievi sollevati ed esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 5 sempre a firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 6 sempre a firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 7 sempre firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario.

Il consigliere Nonno lo illustra.

L'assessore Panini motiva il parere contrario.

Il consigliere Nonno dichiara di ritirarlo.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 8 sempre firma dei consiglieri Nonno, Moretto, Guangi e Ulleto con il parere di regolarità tecnica contrario.

Rientra in aula il consigliere Palmieri.(presenti 30)

L'assessore Panini motiva il parere contrario.

Il consigliere Nonno dichiara di ritirare gli emendamenti dal n. 8 al n.11.

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.12 a firma del consigliere Nonno.

Il consigliere Nonno lo illustra.

L'assessore Panini motiva il parere contrario pur condividendone lo spirito, chiarisce sul conflitto che potrebbe generare l'accoglimento dello stesso, invita il proponente a ritirarlo o a trasformarlo in raccomandazione.

Il consigliere Nonno condivide la proposta di trasformarlo in raccomandazione.

Il Presidente dichiara che l'emendamento n. 12 a firma del consigliere Nonno è stato trasformato in raccomandazione. Pone in esame l'emendamento n. 13, primo di una lunga serie di emendamenti a

firma del consigliere Santoro.

Il consigliere Santoro fa rilevare che in coda agli emendamenti vi è quello sulle norme transitorie contrassegnato con il n. 38, se lo stesso viene accolto dall'Amministrazione di fatto assorbe tutti gli emendamenti precedenti presentati.

Il Presidente pertanto pone in discussione l'emendamento n. 38 a firma del consigliere Santoro.

Il consigliere Santoro lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.38 a firma del consigliere Santoro, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

Alla pagina 35 dell'allegato Sub A - "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)" all'articolo 41 inserire un comma "2" così articolato: *In merito agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P., al fine di non generare contenziosi in ordine ai mancati provvedimenti di rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza ed in ordine alle richieste di voltura delle concessioni, nonché al fine di garantire il corretto pagamento del C.O.S.A.P., si stabilisce quanto segue:*

- a) *tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenuti al pagamento del C.O.S.A.P.;*
- b) *tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati per anni 5, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di carburanti;*
- c) *nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 1)

Il Presidente dichiara che gli emendamenti n. 13, n.14, n.15, n.16 e n.17 a firma del consigliere Santoro sono stati assorbiti dall'emendamento n. 38 prima approvato. Pone in esame gli emendamenti n. 18, n. 19 e n.20 con il sub emendamento all'emendamento n.18 a firma della consigliera Menna.

La consigliera Menna li illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole sugli emendamenti n. 18 con sub emendamento, n.20, n.31, n.33 invece sull'emendamento n. 19 dove viene previsto "che ai fini dei controlli da parte dell'Ente esporre apposito cartellino..." su tale punto, ritiene che va fatta una precisazione vale a dire: purché il dato richiesto non cozzasse con le norme sulla privacy o che il dato richiesto deve essere tutelato dalla privacy, con detta precisazione l'emendamento risulta accoglibile.

Il Presidente invita a non generare confusione e a procedere con ordine nell'esprimere i pareri e, pone in votazione il sub emendamento a firma della consigliera Menna all'emendamento n. 18 a firma della stessa proponente, che il testo di seguito si riporta:

sub emendamento all'emendamento n.18

all'art. 17 comma 9 sostituire alle parole " canone maggiorato del 10%" con "canone maggiorato al 50%".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.18 a firma della consigliera Menna con il sub emendamento prima approvato che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.2

All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima del punto 1 inserire il seguente capoverso:

“Tutte le concessioni e autorizzazioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque”.

All'art. 17 comma 9 sostituire le parole “ *canone maggiorato del 10%*” con “*canone maggiorato al 50%*”.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 2)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.19 sempre a firma della consigliera Menna, ricordando la precisazione proposta dall'Amministrazione, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.3

All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima dell'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

*“I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, **devono**, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino – rilasciato dal Comune - dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, data di scadenza, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.), nonché Qr-code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 3)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.20 a firma della consigliera Menna che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.4

All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Dopo l'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

“In ogni caso l'occupazione o la detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, nonché aree di sosta autorizzate, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza. Alla Polizia Municipale ed alla Polizia Amministrativa è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 4)

Il Presidente precisa che l'emendamento n.21 a firma del consigliere Santoro risulta assorbito dall'emendamento n. 38 prima approvato e pone in esame l'emendamento n.22 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia.

Il consigliere Coppeto lo illustra.

L'assessore Panini propone di eliminare "*di tipo fieristico*" ed esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.22 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.5

Inserire al comma 4 dell'articolo 8, dopo "*la normativa vigente*", le parole "*La prescrizione non riguarda la organizzazione degli eventi e delle attività di cui all'art. 29*".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 5)

IL Presidente fa presente che gli emendamenti n.23, n.24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28 e n. 29 a firma del consigliere Santoro risultano assorbiti dall'emendamento n. 38 prima approvato. Pone in discussione l'emendamento n. 30 a firma della consigliera Caniglia ed altri.

La consigliera Caniglia lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole nonostante il parere di regolarità tecnica negativo espresso.

Il consigliere Coppeto precisa in relazione all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.30 a firma della consigliera Caniglia ed altri che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.6

Aggiungere all'art. 27 "criteri generali del calcolo del canone" il seguente comma III bis:

"per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 6)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.31 a firma della consigliera Menna.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.31 a firma della consigliera Menna che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.7

All'articolo 30, punto 3, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto inserire alla fine del periodo dopo la parola "mq." il seguente periodo:

"In caso di applicazione del beneficio di cui al capo precedente, la Giunta dovrà chiedere una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata, da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato n. 7)

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n.32 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia.

Rientra in aula il consigliere Guangi.(presenti 31)

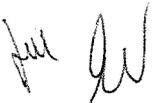
Il consigliere Coppeto lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il consigliere Coppeto nono concorda con il parere contrario espresso e precisa nuovamente sul senso del documento presentato.

Si allontanano i consiglieri Palmieri e Verneti.(presenti 29)

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.32 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.



Il Presidente constata, l'assenza in aula dello scrutatore Verneti lo sostituisce con il consigliere Felaco e, pone in discussione l'emendamento n.33 a firma della consigliera Menna.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.33 a firma della consigliera Menna che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.8

All'articolo 30, punto 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto, inserire prima del periodo che inizia con le parole "Il Servizio", il seguente periodo:

"In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, la Giunta dovrà chiedere – nel caso sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione - una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. Nel caso invece sia prevista solo una vendita al dettaglio e volumi di affari non esattamente quantificabili, la Giunta, applicando il beneficio della riduzione, dovrà chiedere una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 6%, al volume presunto di vendita - dichiarato all'atto della richiesta – percentuale sempre valutata in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. L'importo, come determinato in un caso o nell'altro, è da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Rinaldi. **(allegato n.8)**

Il consigliere Rinaldi polemizza sull'esito della votazione ed invita il Presidente a ripeterla per verificarne nuovamente l'esito.

Il consigliere Brambilla sostiene che l'esito della votazione risulta corretto e, pertanto l'emendamento approvato visto che solo il consigliere Rinaldi risulta aver alzato la mano per votare contro.

Il consigliere Nonno concorda con l'esito della votazione proclamato e, pertanto l'emendamento risulta approvato.

Il Presidente richiama gli scrutatori a verificare l'esito della votazione proclamata, rimarcando la distrazione dell'Aula durante la votazione.

Il consigliere Guangi propone di prendere visione della diretta streaming per verificare l'esito della votazione.

Il Presidente ribadisce nuovamente che l'Aula al momento della votazione risultava distratta e che l'emendamento risulta approvato. Pone in discussione l'emendamento n. 34 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia.

Il consigliere Coppeto lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole nonostante il parere di regolarità tecnica contrario.

Il consigliere Coppeto chiede chiarimenti in relazione al parere di regolarità tecnica espresso.

L'assessore Panini sostiene che nonostante il parere di regolarità tecnica contrario espresso dalla dirigenza competente, politicamente l'emendamento risulta accoglibile.

Il Presidente invita l'Amministrazione a chiarire e motivare il parere favorevole espresso rispetto a quello tecnico contrario.

L'assessore Panini chiarisce e motiva l'opportunità del parere favorevole espresso.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.34 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.9

Si propone di sostituire al comma 2 dell'art.31 la somma "euro 500" con la somma "euro 350".



Assistito dagli scrutatori(Zimbaldi, Felaco e Menna) accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato n.9)**

Il Presidente cede la parola al consigliere Buono sull'ordine dei lavori.

Il consigliere Buono rettifica la votazione resa sull'emendamento n. 32 precisando che il gruppo consiliare dei Verdi ha votato a favore.

Il Presidente ritiene che la rettifica del consigliere Buono risulta accoglibile in quanto non modifica l'esito della votazione. Pone in discussione l'emendamento n. 35 a firma dei consiglieri Coppeto e Coccia.

Il consigliere Coppeto lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.35 a firma dei consiglieri Coppeto, Coccia che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.10

Si propone di sostituire al comma 6 dell'art.31 la somma "euro 500" con la somma "euro 350".

Assistito dagli scrutatori(Zimbaldi, Felaco e Menna) accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato n.10)**

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 36 a firma dei consiglieri Andreozzi, Coppeto ed altri.

L'assessore Panini esprime parere favorevole

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.36 a firma dei consiglieri Andreozzi, Coppeto ed altri che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.11

Modificare l'articolo 38 comma 8 aggiungendo:

"Salvo che la rata sia versata entro il termine di scadenza della successiva".

Assistito dagli scrutatori(Zimbaldi, Felaco e Menna) accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato n.11)**

Il Presidente pone in discussione l'emendamento n. 37 a firma della consigliera Mirra ed altri.

La consigliera Mirra lo illustra.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.37 a firma della consigliera Mirra ed altri che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.12

Aggiungere all'articolo 41 i seguenti due commi:

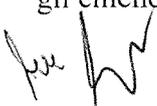
3. *Solo per l'anno 2018 il termine del 30 aprile previsto dal Regolamento al comma 6 dell'art. 31 è spostato al 30 giugno, sia quale scadenza unica sia in fase di rateazione";*

4. *Per l'anno 2018, le concessioni permanenti per tavoli, sedie e ombrelloni sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entro il 31 maggio, qualora sia già spirato il termine previsto dal Regolamento al comma 5 dell'articolo 9. In ogni caso il canone COSAP sarà corrisposto in maniera frazionata in base ai mesi effettivamente autorizzati.*

Assistito dagli scrutatori(Zimbaldi, Felaco e Menna) accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato n.12)**

Si allontanano i consiglieri Menna, Quaglietta, Lanzotti e Ulleto (presenti 25)

Il Presidente ricorda che l'emendamento n. 38 è stato precedentemente approvato e pone in discussione l'emendamento n. 39 a firma dei consiglieri Moretto, Nonno e Guangi, fa presente che gli emendamenti a partire dal n. 39 fino al n. 69 sono a firma degli stessi proponenti.



Il consigliere Nonno lo illustra e, chiede di porlo in votazione, in relazione all'esito della votazione si pronuncerà sui successivi emendamenti.

Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per il parere.

L'assessore Panini evidenzia la serialità degli emendamenti, a partire da quello in discussione fanno riferimento allo stesso articolo e a scalare cambia il coefficiente. Precisa che la riduzione proposta non risulta accoglibile in quanto metterebbe in discussione le previsioni di entrata ipotizzate con il nuovo Piano di Riequilibrio presentato, attenzionato dalla Corte dei Conti e, pertanto esprime parere contrario.

Il Presidente constata l'assenza in aula della consigliera Menna, nominata scrutatore, la sostituisce con il consigliere Guangi e, pone in votazione l'emendamento n.39 a firma dei consiglieri Moretto, Nonno e Guangi, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

Il consigliere Nonno dichiara di ritirare gli emendamenti dal n. 40 al n. 69.

Il Presidente dichiara che gli emendamenti contrassegnati dal n. 40 al n. 69 sono stati ritirati dal consigliere Nonno.

Il Presidente terminato l'esame degli emendamenti, pone in votazione, la proposta di G.C. n.100 del 08.03.2018, assistito dagli scrutatori Zimbaldi, Guangi e Felaco accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 25 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Brambilla, Guangi, Nonno e Santoro

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.100 del 08.03.2018 avente ad oggetto: *modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)* con n.12 emendamenti precedentemente approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si riportano:

Emendamento n.1

Alla pagina 35 dell'allegato Sub A - "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)" all'articolo 41 inserire un comma "2" così articolato: *In merito agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P., al fine di non generare contenziosi in ordine ai mancati provvedimenti di rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza ed in ordine alle richieste di voltura delle concessioni, nonché al fine di garantire il corretto pagamento del C.O.S.A.P., si stabilisce quanto segue:*

- a) *tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenuti al pagamento del C.O.S.A.P.;*
- b) *tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati per anni 5, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di carburanti;*
- c) *nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.*

Emendamento n.2

- d) All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:
- e) Prima del punto 1 inserire il seguente capoverso:



f) *“Tutte le concessioni e autorizzazioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque”.*

g) All'art. 17 comma 9 sostituire le parole *“ canone maggiorato del 10%”* con *“canone maggiorato al 50%”*.

Emendamento n.3

All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima dell'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

*“I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, **devono**, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino – rilasciato dal Comune - dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, data di scadenza, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.), nonché Qr-code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio*

Emendamento n.4

All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Dopo l'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

“In ogni caso l'occupazione o la detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, nonché aree di sosta autorizzate, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza. Alla Polizia Municipale ed alla Polizia Amministrativa è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.

Emendamento n.5

Inserire al comma 4 dell'articolo 8, dopo *“la normativa vigente”*, le parole *“ La prescrizione non riguarda la organizzazione degli eventi e delle attività di cui all'art. 29”*.

Emendamento n.6

Aggiungere all'art. 27 *“criteri generali del calcolo del canone”* il seguente comma III bis:

“per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%”.

Emendamento n.7

All'articolo 30, punto 3, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto inserire alla fine del periodo dopo la parola *“mq.”* il seguente periodo:

“In caso di applicazione del beneficio di cui al capo precedente, la Giunta dovrà chiedere una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata, da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento”.

Emendamento n.8

All'articolo 30, punto 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto, inserire prima del periodo che inizia con le parole *“Il Servizio”*, il seguente periodo:

“In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, la Giunta dovrà chiedere – nel caso sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione - una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia

commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. Nel caso invece sia prevista solo una vendita al dettaglio e volumi di affari non esattamente quantificabili, la Giunta, applicando il beneficio della riduzione, dovrà chiedere una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 6%, al volume presunto di vendita - dichiarato all'atto della richiesta - percentuale sempre valutata in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. L'importo, come determinato in un caso o nell'altro, è da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento".

Emendamento n.9

Si propone di sostituire al comma 2 dell'art.31 la somma "euro 500" con la somma " euro 350".

Emendamento n.10

Si propone di sostituire al comma 6 dell'art.31 la somma "euro 500" con la somma " euro 350".

Emendamento n.11

Modificare l'articolo 38 comma 8 aggiungendo:

"Salvo che la rata sia versata entro il termine di scadenza della successiva".

Emendamento n.12

Aggiungere all'articolo 41 i seguenti due commi:

3. Solo per l'anno 2018 il termine del 30 aprile previsto dal Regolamento al comma 6 dell'art. 31 è spostato al 30 giugno, sia quale scadenza unica sia in fase di rateazione";

4. Per l'anno 2018, le concessioni permanenti per tavoli, sedie e ombrelloni sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entro il 31 maggio, qualora sia già spirato il termine previsto dal Regolamento al comma 5 dell'articolo 9. In ogni caso il canone COSAP sarà corrisposto in maniera frazionata in base ai mesi effettivamente autorizzati.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato alla unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n. 12 emendamenti;
- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.100 del 08.03.2018 di proposta al Consiglio, composta da n.8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.64 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Solzano
Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Il Coordinatore
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale

Alessandro Fucito

Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Patrizia Magnoni



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 7 DEL 29/3/2018



38

[Allegato 1]

12

Napoli, 29/03/2018

EMENDAMENTO
alla Delibera di G.C. n. 100/2018

Alla pagina 35 dell'allegato Sub A - "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)" all'articolo 41 inserire un comma "2" così articolato:

In merito agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P., al fine di non generare contenziosi in ordine ai mancati provvedimenti di rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza ed in ordine alle richieste di voltura delle concessioni, nonché al fine di garantire il corretto pagamento del C.O.S.A.P., si stabilisce quanto segue:

- a) tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenuti al pagamento del C.O.S.A.P.;
- b) tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati per anni 5, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di carburanti;
- c) nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.

il Consigliere Comunale
dott. Andrea Santoro

Favorire

PER I PROBLEMI DI COMPETENZA,
RISULTANDO CONCENTRATA L'OCCUPAZIONE
DI SUECO PUBBLICO, IL SERVIZIO
POTRE' RILASCIARE IL CANONE
NELLA FORMA SOLA D'INFRASTRUTTURE
DEI PRODOTTI CONCESSORI

dott. Andrea Santoro

1

Impresa
N. 2 + sub. esultato



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

➤ All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima del punto 1 inserire il seguente capoverso:

"Tutte le concessioni e autorizzazioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque".

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

PARERE FAVOREVOLE

TATTASI DI AFFERMAZIONE DI UN
PUNTO GIÀ CONTEMPLATO NELLO
ORDINAMENTO VIGENTE -



SUB EMENDAMENTO

11/03/18
@llb17



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

- All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima del punto 1 inserire il seguente capoverso:

"Tutte le concessioni e autorizzazioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque".

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

Sub emendamento art 17 comma 9
Sostituire alle parole "canone maggiorato del 10%" canone maggiorato del 50%.

Lucia Francesca MENNA



Gruppo consiliare Movimento 5 stelle via Verdi, 35 - 80133 Napoli tel. 081-7959838-39
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it

3

Allegato 3
n° 3



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

> All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Prima dell'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

"I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino - rilasciato dal Comune - dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, data di scadenza, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.), nonché Qr-code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

PARERE FAVOREVOLE

DEI DATI DI NATURA TRIBUTARIA SI RAPPRESENTA, COMPLETAMENTE, CHE L'ESPOSIZIONE
RITOMIA DEI PMVA CY. IN OGNI CASO LA PARTICOLARE FINALITÀ PUBBLICA
PERSQUITA (CONTABILITÀ REGOLARITÀ CONTABILE) E' CORRETTAMENTE ASSOCIATA DAGLI
UFFICI TRIBUTARI

Movimento 5 Stelle Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle via Verdi, 35 - 80133 Napoli tel. 081-7919031-2
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it

(k)

LEGGI
ME 4



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. *Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)*

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

> All'art. 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto aggiungere il seguente punto:

Dopo l'ultimo capoverso del punto 1 inserire il seguente capoverso:

"In ogni caso l'occupazione o la detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, nonché aree di sosta autorizzate, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati; ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza. Alla Polizia Municipale ed alla Polizia Amministrativa è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

*PAROLA FAVORVOLE
TUTTALE DI DISPOSIZIONI A GARANZIA DEI
CITTADINI, IN PARTICOLARE DI PORTATORI DI
HANDICAP ETC.*

5



11/03/2018
11/03

GRUPPO CONSILIARE NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA

DELIBERA N°100 DELL'8 MARZO 2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E PER LA APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (cosap.)

Emendamento 1)

Inserire al comma 4 dell'articolo 8, dopo "alla normativa vigente", le parole "La prescrizione non riguarda la organizzazione degli eventi di tipo ~~feristico~~ e delle attivita' di cui all'Art.29".

NON FAVOROLE

IL COMITATO DI FAVORIMENTO ALI ART. 29 DEL REGOLAMENTO
NON CONSENTE DI DEFINIRE LO FATTISPECIO DA ESCLUDERE,

Il Presidente

Via Verdi 35, III piano- indirizzo mail: mario.coppeto@gmail.com

6

Numero 6

PARERE NON FAVORABILE



L'EMENDAMENTO COMporta una riduzione di durata non compatibile con le quote previste dal Piano di Bilancio Finanziario approvato Napoli, 29/03/2018
Dall'art. 27 -

via G. Verdi, 35 - 80135 Napoli
Tel. 081 795 59855 - 59738

Al presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamento alla delibera n100 dell' 8 Marzo 2018

Considerato che

- Esistono occupazioni di suolo per le quali sono previste delle limitazioni orarie;
- l'attuale regolamento impone il pagamento integrale al pari delle occupazioni libere da vincolo orario.

Si propone il seguente emendamento:

Aggiungere all'art 27 "criteri generali ~~di calcolo~~ del calcolo del canone" il seguente comma III bis:

" Per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%".

I consiglieri

Marco Gaudino (VERDI)
 [Signature] (FDI)
 [Signature] (BORG)
 [Signature] (PD) (S)
 [Signature] (MUSICHELLI)

[Allegato]
M5S



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. *Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)*

➤ All'articolo 30, punto 3, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto inserire alla fine del periodo dopo la parola "mq." il seguente periodo:

"In caso di applicazione del beneficio di cui al capo precedente, la Giunta dovrà chiedere una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata, da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento".

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

PARERE FAVOREVOLE

L'INTERESSE PROPOSTO VA A
TEMPERARE IL VANTAGGIO RICONOSCIUTO AL
SOGETTO OCCUPANTE -



Gruppo consiliare Movimento 5 stelle via Verdi, 35 - 80133 Napoli tel. 081-7959838-29
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it

8

Allegato 3
100



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 100 del 08 marzo 2018

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

➤ All'articolo 30, punto 6, dello schema di regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto, inserire prima del periodo che inizia con le parole "Il Servizio", il seguente periodo:

"In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, la Giunta dovrà chiedere – nel caso sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione - una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0.5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. Nel caso invece sia prevista solo una vendita al dettaglio e volumi di affari non esattamente quantificabili, la Giunta, applicando il beneficio della riduzione, dovrà chiedere una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 6%, al volume presunto di vendita - dichiarato all'atto della richiesta - percentuale sempre valutata in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. L'importo, come determinato in un caso o nell'altro, è da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento.

Il Presidente del Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
Lucia Francesca MENNA

PAOLO FASOLE

Ordinanza Proposta da
TERRENO IL VANERGO RICONOSCIUTO AL
SOZZO OCCUPATO -

9



(Allegato 9)
m. 9

GRUPPO CONSILIARE NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA

DELIBERA N°100 DELL'8 MARZO 2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E PER LA APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (cosap.)

Emendamento 7)

Si propone di sostituire al comma 2 dell'art.31 la somma "euro 500" con la somma
"euro 350".

PARERE NON FAVOREVOLE

L'Emendamento proposto comporta
maggiori costi di gestione del terreno,
nonché ritardi nella riscossione.

Il Presidente

Via Verdi 35, III piano- indirizzo mail: mario.coppeto@gmail.com

10



[Allegato 10]
m. to

GRUPPO CONSILIARE NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA

DELIBERA N°100 DELL'8 MARZO 2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
E PER LA APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (cosap.)

Emendamento *4*

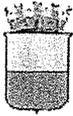
Si propone di sostituire al comma 6 dell'art.31 la somma "euro 500 " con la somma
"euro 350".

PARERE NON FAVOROVOLE

*L'EMENDAMENTO PROPOSTO COMPROMETTE
FASCE DI COSTI DI GESTIONE DEL TERRENO,
NONCHÉ RITARDA NELLA DISCUSSIONE.*

Il Presidente

Via Verdi 35, III piano- indirizzo mail: mario.coppeto@gmail.com



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

[Allegato n. 1]
n. 11

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: “ Modifiche al regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone (COSAP) di cui alla Delibera 100 del 08 /03/2018-

a firma di _____

EMENDAMENTO

Visto che il Regolamento relativo alla COSAP prevede all'art. 38 comma 8

“ In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite del piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l’iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all’art.35, comma 7 (riduzione al 25% sanzione amministrativa pecuniaria) nonché di quello previsto all’art.34 comma 2 e 3”

Si propone

di modificare l'articolo 38 comma 8 ed aggiungere:

“Salvo che la rata sia versata entro il termine di scadenza della rata successiva”

Renzo Favosoco

IL Consigliere Comunale

12

Allegato 12
m. 12

EMENDAMENTO N.
ALLA DELIBERAZIONE N. 100 DEL 8 MARZO 2018
Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

Visto che:

- l'articolo 31 comma 6 dell'approvando Regolamento prevede che: "Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 500,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile - 30 luglio - 30 ottobre";
- l'articolo 9 comma 5 prevede, inoltre, che. "Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni";

Preso atto che:

- a seguito della scadenza dell'affidamento alla RTI Equitalia/Engineering per la riscossione del canone, si è stabilito per l'annualità in corso di utilizzare, quale strumento di pagamento, il modello F24, per i numerosi vantaggi che lo stesso strumento offre sia ai contribuenti (senza spese, facilità di utilizzo, possibilità di compensazione con altri crediti tributari), sia all'Ente locale (minor costo, rendicontazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate);
- sono in fase di definizione i piani di ambito omogenei della Città, in virtù del protocollo d'intesa siglato con la Sovrintendenza, la Camera di Commercio di Napoli e il Dipartimento di Architettura "Federico II", in alcuni casi non è stato tempestivamente presentata l'istanza di rinnovo delle concessione per tavoli, sedie ed ombrelloni;

Ritenuto che:

- è necessario per completare l'implementazione informatica al nuovo strumento di pagamento posticipare la scadenza prevista dal Regolamento al comma 6 dell'articolo 31;
- è necessario derogare al termine previsto dal Regolamento per i rinnovi delle concessioni permanenti;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

- Aggiungere all'articolo 41 i seguenti 2 commi:
"3. Solo per l'anno 2018 il termine del 30 aprile previsto dal Regolamento al comma 6 dell'articolo 31 è spostato al 30 giugno, sia quale scadenza unica sia in fase di rateazione";
"4. Per l'anno 2018, le concessioni permanenti per tavoli, sedie ed ombrelloni sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, entro il 31 maggio, qualora sia già spirato il termine previsto dal Regolamento al comma 5 dell'articolo 9. In ogni caso il canone COSAP sarà corrisposto in maniera frazionata in base ai mesi effettivamente autorizzati.

30 giugno

COMMISSIONE BILANCO
[Signature]

PARERE FAVOROVOLG

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

13

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 23/03/2018

OGGETTO: *Deliberazione di G.C., n. 100 del 08/03/2018 - Proposta al Consiglio "Modifiche al vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (CO.S.A.P.)".*

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>dr. Nicola GIULIANO</i> | <i>Presidente</i> |
| <i>dr. Giuseppe CRISCUOLO</i> | <i>Componente</i> |
| <i>dr. Giuseppe RIELLO</i> | <i>Componente</i> |

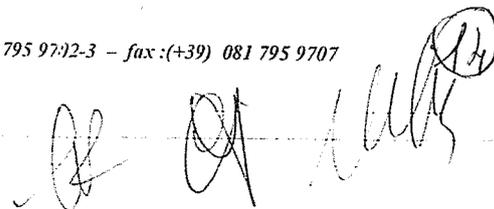
per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione, di cui all'oggetto. Il proprio parere è stato espresso dalla deliberazione

Il Collegio dei Revisori

- visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in termini di "favorevole";*
- visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in termini di "favorevole";*
- letto le osservazioni del Segretario generale;*

PREMESSO CHE

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/09/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (CO.S.A.P.) successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 6 agosto 2015 e n. 22 del 30 marzo 2017;*
- con il provvedimento in esame, la Giunta comunale intende apportare modifiche e/o integrazioni al Regolamento vigente per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (CO.S.A.P.) così come riportato in dettaglio nella proposta quale parte integrante del presente atto, composto di n. 64 pagine progressivamente numerate;*





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- richiamato l'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 e l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;

CIO' PREMESSO,

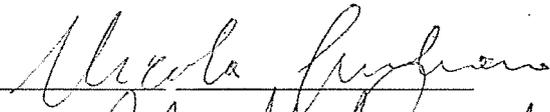
il Collegio dei Revisori esprime parere "favorevole" alla proposta al Consiglio di Deliberazione G.C. n. 100 del 08/03 2018, rappresentando al dirigente del Servizio proponente di monitorare la riscossione del tributo scaturente dall'applicazione del nuovo Regolamento.

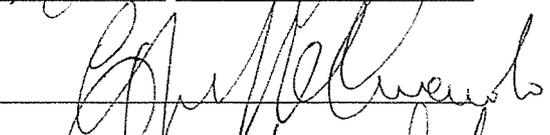
Si raccomanda che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento comunale siano pubblicati sul sito web del Comune e inviati al MEF - Dipartimento delle Finanze - entro 30 giorni dall'esecutività della medesima deliberazione.

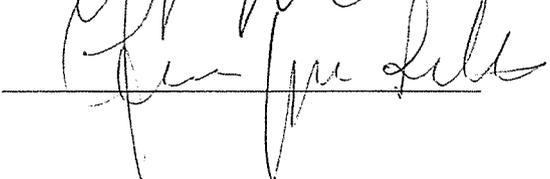
Napoli, li 23/03/2018

23/03/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI







15

S.G.
105
del 08/3/2018
COMUNE DI NAPOLI

Proposta al Consiglio

ORIGINALE

**Assessore al Bilancio
Servizio Gestione Imu secondaria ed altri tributi**

- 5 MAR. 2018
Iz/111

Proposta di delibera prot. n°¹² del 02/03/2018
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 100/1

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO. Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)

Il giorno ... 8 MAR. 2018, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°¹¹..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS P

ASSESSORI:

- | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---------|
| Raffaele DEL GIUDICE | P | Maria D'AMBROSIO | P |
| Mario CALABRESE | P | Alessandra SARDU | ASSENTE |
| Alessandra CLEMENTE | P | Annamaria PALMIERI | P |
| Gaetano DANIELE | P | Enrico PANINI | P |
| Ciro BORRIELLO | P | Carmine PISCOPO | P |
| Roberta GAETA | P | | |

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco: Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dott.ssa Patrizia Magnoni

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
(70)

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio ed al Lavoro Enrico Panini

2

Premesso che:

- il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 149 lettera h) della legge 662/1996 e di quanto disposto dall'articolo 63 del decreto legislativo 446/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell'11 aprile 2003, successivamente modifica ed integrata, ha istituito il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) ed ha approvato il relativo Regolamento ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/97;
- con le deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2017, è stato modificato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone OSAP;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e statuito, inoltre, che se le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che:

- il decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018 ha stabilito il differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 per gli Enti Locali al 31 marzo 2018;

Considerato che:

- Il Comune identifica il turismo quale priorità strategica per lo sviluppo della Città, riconoscendone il valore per l'economia e l'occupazione, la crescita civile, culturale sociale della comunità cittadina e la valorizzazione delle risorse del territorio. A questo scopo l'Ente favorisce la realizzazione di grandi eventi e manifestazioni anche attraverso l'utilizzo del suolo pubblico.

Ritenuto che:

- è necessario apportate alcune modifiche al testo regolamentare vigente, in particolare l'introduzione di ulteriori obblighi a carico dei concessionari ai fini della tutela del territorio cittadino, di seguito definite.

- **Art. 2, comma 3** – definizione delle norme di principio che regolano l'utilizzo del suolo pubblico.
- **Artt. 1, 5, 17, comma 7, 19 (introduzione comma 4), 29 (introduzione comma 1- lett. e) e 32** – migliore articolazione della norma.
- **Art 8, comma 1 e introduzione commi 4 e 8** – ulteriori obblighi per il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico.
- **Art. 10, comma 1** – introduzione di ulteriori condizioni inerenti la decadenza delle concessioni di suolo pubblico.

17

1

- **Art.11** - aumento degli importi forfettari previsti per le procedure d'urgenza e per i traslochi .
- **Art. 18, comma 2 lett. b)** - introduzione di ulteriori obblighi per il concessionario.
- **Art 24, comma 1** - aumento delle tariffe permanenti nella misura del 15%. Tali aumenti sono dettati dalla situazione di difficoltà economico-finanziaria del Comune di Napoli, oggettivatasi nell'adesione al piano di riequilibrio pluriennale. Nella medesima ottica la Giunta prevede la revisione dell'attuale classificazione delle strade (c.d.zonizzazione), ormai non più aderente al reale tessuto economico-sociale della Città.
- **Art 27 , comma 1 (accorpamento dei commi 1 e 2) comma 6** – Il beneficio della riduzione dell'imponibile viene esteso a tutte le fattispecie. Tale modifica rispecchia la linea programmatica dell'Amministrazione come in premessa.
- **Art.28, comma 1** - si esclude il beneficio riconosciuto ai soggetti erogatori di pubblico servizio concernente la riduzione del canone in proporzione agli impianti devoluti in favore dell'Ente.
- **Art 30:**
 1. **commi 5, 6 e 8** - migliore articolazione della norma
 2. **comma 3** – l'incremento della riduzione prevista al comma 3 rientra nella volontà dell'Amministrazione volta a favorire particolari eventi a carattere commerciale di rilevante interesse pubblico. Sarà competenza della Giunta predisporre e valutare gli atti necessari per tali manifestazioni.
- **Art. 31, comma 6** - modificare i termini di pagamento della seconda e terza rata del canone (30 luglio e 30 ottobre) secondo una cadenza trimestrale.
- **Art. 38, comma 3** - si recepisce un principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui l'istituto di dilazione del debito, non costituisce, da parte del contribuente, acquiescenza al provvedimento di accertamento da parte dell'Ufficio impositore. Viene cassata la relativa disposizione regolamentare.
- **TABELLA "A" COEFFICIENTI** -
 - Anditi e ponteggi per interventi edili - introduzione di un ulteriore coefficiente (0,3) per le occupazioni aventi durata maggiore di dodici mesi; nei casi in cui sia esposto un messaggio pubblicitario il coefficiente viene portato in aumento da 0,2 a 0,3.
 - Edicole- introduzione di un coefficiente (0,75) per le edicole sulla scorta del protocollo di intesa ANCI/FIEG.
- **TABELLA "B" ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO** -
Tale elenco diventa parte integrante del Regolamento COSAP.

Ritenuto altresì:

- di dover allegare al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale:
- un unico elaborato contenente sia il testo del Regolamento vigente sia il testo del regolamento così come integrato e/o modificato, con particolare evidenziazione delle integrazioni e delle modifiche (All.A);

IL SEGRETARIO GENERALE

18

- il testo del Regolamento coordinato con le modificazioni e/o integrazioni sopra descritte (All. B).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dai Dirigenti che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria

Dott. Bruno Ricci

CON VOTI UNANIMI DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO:

- di approvare le modifiche al vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 30 marzo 2017, come riportate nel testo allegato sub A), precisando che le integrazioni e le modifiche vengono evidenziate in carattere grassetto;
- Approvare il testo coordinato del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo Canone (COSAP)", con le modificazioni e le integrazioni di cui al precedente capoverso, riportate nel testo allegato sub B) con efficacia dal 1° gennaio 2018;
- Demandare al Direttore Generale la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione della nuova zonizzazione del territorio comunale, da applicare, in futuro, ai fini della determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico.

Si allega, quale parte integrante della presente deliberazione, il regolamento COSAP modificato ed integrato (All.sub A) e testo coordinato (all.sub B) per un totale di 64 fogli/pagine siglati e progressivamente numerati.

Il Dirigente del Servizio Imu Secondaria

Dott. Bruno Ricci



Visto:

Il Direttore dei Servizi Finanziari

Dott. Raffaele Grimaldi



L'Assessore al Bilancio ed al Lavoro

Dott. Enrico Panini



~~Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato~~

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL....., AVENTE
AD OGGETTO: *Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del
relativo canone (C.O.S.A.P.)*

Il Dirigente del Servizio Gestione Imu Secondaria ed Altri Tributi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE

12 MAR 2018

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot. **12/111**

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi..... **8/3/2018**

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Dotazione | L..... | L..... |
| Impegno precedente | L..... | |
| Impegno presente | L..... | L..... |
| Disponibile | | L..... |

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Osservazioni del Segretario Generale

6

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale di modificare il regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), limitatamente ad alcuni aspetti.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".

Si pone in evidenza che le modifiche apportate al regolamento, alcune delle quali sono sinteticamente illustrate nella parte narrativa dell'atto, riguardano, in particolare:

- i principi cui deve ispirarsi l'azione amministrativa di concessione di suolo pubblico;
- prescrizioni in materia di arredo per le occupazioni in centro storico;
- ipotesi di decadenza della concessione e indicazione delle cause ostative al rilascio di nuove concessioni;
- aumento delle tariffe forfettarie previste per le procedure di urgenza e per i traslochi;
- sanzioni pecuniarie ed accessorie nelle ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico;
- estensione alle occupazioni "per attività a pagamento" della riduzione del canone per la parte eccedente i 1000 metri quadrati;
- introduzione di una nuova ipotesi di esenzione limitatamente all'occupazione dovuta per allocazione di contenitori per rifiuti;
- revisione della disciplina delle ipotesi di riduzione del canone per occupazioni temporanee ed incremento della percentuale di riduzione;
- incremento della tariffa base e di alcuni coefficienti moltiplicatori.

Il provvedimento, pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, si richiama, ai fini della decorrenza delle nuove aliquote del canone, all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 ed all'art. 27, comma 8 della L. 448/2001.

Si richiamano:

- l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, in cui si detta la disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, rubricato "Sanzioni amministrative", in cui si prevede che "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. [...]".

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

S.L.

62

In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del regolamento. 7

Ferme restando le ragioni di cautela e di prudenza cui deve ispirarsi l'azione deliberante anche in considerazione della situazione finanziaria in cui versa l'Ente, spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza"*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 100 DEL 08-3-2018
PROPOSTA AL CONSIGLIO

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri Tributi

**Testo del Regolamento per
 l'occupazione di suolo pubblico
 e per l'applicazione del relativo**

**Canone
 (C. O. S. A. P.)**

**approvato con Deliberazione di Consiglio
 Comunale n. 22 del 30/3/2017**

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI

- art.1 Fonti
- art.2 Principi, ambito e scopo del regolamento
- art.3 Definizioni
- art.4 Tipologie di concessioni

**PARTE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO
 DELLA CONCESSIONE**

- art.5 Domanda di occupazione
- art.6 Contenuto dell'atto di concessione
- art.7 Procedure, semplificazioni e termini
- art.8 Rilascio della concessione di occupazione
- art.9 Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione
- art.10 Decadenza ed estinzione della concessione
- art.11 Procedura d'urgenza

**PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
 OCCUPAZIONI**

- art. 12 Occupazioni con varchi di accesso
- art. 13 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 14 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art. 15 Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- art. 16 Accesso ad alberghi e ristoranti
- art. 17 Occupazioni abusive

PARTE IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- art. 18 Obblighi generali del concessionario
- art. 19 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art. 20 Manutenzione delle opere

PARTE V - CANONE DI CONCESSIONE

- art.21 Istituzione del canone
- art.22 Soggetto passivo

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri Tributi

**Regolamento per l'occupazione
 di suolo pubblico e per
 l'applicazione del relativo**

**Canone
 (C. O. S. A. P.)**

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI

- art.1 Fonti
- art.2 Principi, ambito e scopo del regolamento
- art.3 Definizioni
- art.4 Tipologie di concessioni

**PARTE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO
 DELLA CONCESSIONE**

- art.5 Domanda di occupazione
- art.6 Contenuto dell'atto di concessione
- art.7 Procedure, semplificazioni e termini
- art.8 Rilascio della concessione di occupazione
- art.9 Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione
- art.10 Decadenza ed estinzione della concessione
- art.11 Procedura d'urgenza

**PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
 OCCUPAZIONI**

- art. 12 Occupazioni con varchi di accesso
- art. 13 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 14 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art. 15 Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- art. 16 Accesso ad alberghi e ristoranti
- art. 17 Occupazioni abusive

PARTE IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- art. 18 Obblighi generali del concessionario
- art. 19 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art. 20 Manutenzione delle opere

PARTE V - CANONE DI CONCESSIONE

- art.21 Istituzione del canone
- art.22 Soggetto passivo

art.23 Classificazione del suolo pubblico
 art.24 Determinazione della tariffa base
 art.25 Coefficienti moltiplicatori di specificità
 art.26 Determinazione del canone
 art. 27 Criteri generali di calcolo del canone
 art. 28 Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

PARTE VI - AGEVOLAZIONI

art. 29 Esenzioni
 art. 30 Riduzioni

PARTE VII - APPLICAZIONE DEL CANONE

art. 31 Versamento del canone
 art. 32 Riscossione del canone
 art. 33 Attività di accertamento e termini di prescrizione
 art. 34 Procedimento per il recupero del canone evaso
 art. 35 Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
 art. 36 Interessi
 art. 37 Autotutela
 art. 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
 art. 39 Rimborsi
 art. 40 Sanzioni
 art. 41 Norme transitorie ed entrata in vigore
Tabella A) - COEFFICIENTI moltiplicatori

**PARTE I
 NORME GENERALI**

Art. 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 2 - Principi, ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi ed aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate.
 2. In particolare per il Comune di Napoli l'occupazione di suolo pubblico contempera gli interessi dei soggetti privati, di qualsiasi natura associativa, che intendono svolgere iniziative

art.23 Classificazione del suolo pubblico
 art.24 Determinazione della tariffa base
 art.25 Coefficienti moltiplicatori di specificità
 art.26 Determinazione del canone
 art. 27 Criteri generali di calcolo del canone
 art. 28 Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

PARTE VI - AGEVOLAZIONI

art. 29 Esenzioni
 art. 30 Riduzioni

PARTE VII - APPLICAZIONE DEL CANONE

art. 31 Versamento del canone
 art. 32 Riscossione del canone
 art. 33 Attività di accertamento e termini di prescrizione
 art. 34 Procedimento per il recupero del canone evaso
 art. 35 Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
 art. 36 Interessi
 art. 37 Autotutela
 art. 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
 art. 39 Rimborsi
 art. 40 Sanzioni
 art. 41 Norme transitorie ed entrata in vigore

**PARTE I
 NORME GENERALI**

Art. 1 - Fonti

1. Il presente Regolamento **per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (d'ora in poi Regolamento)**, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 2 - Principi, ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi ed aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate.
 2. In particolare per il Comune di Napoli l'occupazione di suolo pubblico contempera gli interessi dei soggetti privati, di qualsiasi natura associativa, che intendono svolgere iniziative corrispondenti alle finalità proprie e quelli dell'Ente locale che non solo deve favorirne

corrispondenti alle finalità proprie e quelli dell'Ente locale che non solo deve favorirne l'iniziativa ma, al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo nel senso più ampio.

3. Il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene di norma corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo le tabelle allegate e con le modalità in seguito previste.

4. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio delle concessioni per specifiche occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

□ *“occupazione di suolo pubblico”*: la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;

□ *“suolo pubblico”*: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade e piazze; il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio; le strade private aperte al pubblico passaggio; i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada; i parchi ed i giardini pubblici (esclusi gli spazi e le aree ricadenti al loro interno utilizzate per l'erogazione dei servizi a domanda individuale);

□ *“concessione”*: il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;

□ *“soggetto titolare o concessionario”*: le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti

l'iniziativa ma, al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo, **inteso, quest'ultimo**, nel senso più ampio.

3. L'affidamento ad altri soggetti di un bene comune, quale il suolo pubblico, per realizzare interessi specifici è subordinato ai seguenti principi:

a) **il rispetto della mobilità delle persone, con particolare riguardo alla mobilità delle persone disabili, degli anziani e delle persone con prole;**

b) **il rispetto del codice della strada;**

c) **il rispetto delle norme in materia di lavoro, applicazione dei contratti, tutela della sicurezza;**

d) **la tutela della pulizia e del decoro dell'area occupata e dell'area circostante l'occupazione con esplicito riferimento alla relativa manutenzione quotidiana.**

4. Il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene di norma corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo le tabelle allegate e con le modalità in seguito previste.

5. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio delle concessioni per specifiche occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- *“occupazione di suolo pubblico”*: la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;

- *“suolo pubblico”*: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade e piazze; il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio; le strade private aperte al pubblico passaggio; i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada; i parchi ed i giardini pubblici (esclusi gli spazi e le aree ricadenti al loro interno utilizzate per l'erogazione dei servizi a domanda individuale);

- *“concessione”*: il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;

- *“soggetto titolare o concessionario”*: le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

□ "Servizio competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico;

□ "Servizio tributario competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le relative attività di accertamento e riscossione;

□ "canone di occupazione": il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Napoli per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Tipologie di Concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico si distinguono in:
 - a) concessioni permanenti;
 - b) concessioni temporanee.
2. Sono permanenti le concessioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile.
3. Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata.

PARTE II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve presentare regolare istanza al Comune, entro i termini di rilascio previsti dal successivo art. 7, comma 4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza temporale nella presentazione della domanda, fatto salvo quando l'assegnazione è effettuata sulla base di una graduatoria *ad hoc*.
3. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo

approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

- "Servizio competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico;

- "Servizio tributario competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le relative attività di accertamento e riscossione;

- "canone di occupazione": il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Napoli per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Tipologie di Concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico si distinguono in:
 - concessioni permanenti;
 - concessioni temporanee.
2. Sono permanenti le concessioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile.
3. Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata.

PARTE II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve presentare regolare istanza al Comune, entro i termini di rilascio previsti dal successivo art. 7, comma 4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza temporale nella presentazione della domanda, fatto salvo quando l'assegnazione è effettuata sulla base di una graduatoria *ad hoc*.
3. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo pubblico.
4. Ai fini della regolarità contributiva e del rispetto

28

N

pubblico. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi, ovviamente, i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.

4. Nella domanda di cui al comma 1, qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno avvenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento. Gli altri soggetti dovranno fornire, insieme al recapito, anche un numero di fax o un indirizzo mail per le anticipazioni delle comunicazioni, qualora non forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto concessorio sono indicate:

- la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;
- le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
- l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
- la tipologia dell'occupazione;
- il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non può avere effetto retroattivo, salvo i casi disciplinati dai successivi art. 8, comma 6 (impianti e manufatti a carattere stabile), e art. 11, comma 2 (procedura

della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato è tenuto ad autocertificare, al Servizio competente, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del presente regolamento ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

5. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.

6. Nella domanda di cui al comma 1, qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno avvenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.

7. Gli altri soggetti dovranno fornire, insieme al recapito, anche un numero di fax o un indirizzo mail per le anticipazioni delle comunicazioni, qualora non forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto concessorio sono indicate:

- la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;
- le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
- l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
- la tipologia dell'occupazione;
- il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non può avere effetto retroattivo, salvo i casi disciplinati dai successivi art. 8, comma 6 (impianti e manufatti a carattere stabile), e art. 11, comma 2 (procedura

d'urgenza).

le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;

qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;

la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento Cosap;

il QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato.

2. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con provvedimento organizzativo dell'Ente.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

4. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone di concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, propedeutico al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione;

5. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;

6. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;

7. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa

d'urgenza).

• le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;

• qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;

• la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento Cosap;

• il QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato.

2. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con provvedimento organizzativo dell'Ente.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

4. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone di concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, propedeutico al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione;

5. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;

6. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;

7. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa attestazione di pagamento e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta.

8. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di

29

^

attestazione di pagamento e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta.

8. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.

9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia posta in essere per eventi/manifestazioni a carattere commerciale, per aree superiori a 500mq e per un periodo superiore a giorni 3, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS per un totale non inferiore a euro 50mila.

11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo

Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.

9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia posta in essere per eventi/manifestazioni a carattere commerciale, per aree superiori a 500mq e per un periodo superiore a giorni 3, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS per un totale non inferiore a euro 50mila.

11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono:

- a) per le concessioni permanenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 8 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta.

2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda. Per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, verrà, inoltre, richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi di cui sopra è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta ad aggiornamento biennale, in base al 75% della valutazione degli indici di prezzo al consumo per le famiglie ed operai. Non sono dovuti i diritti di istruttoria per le segnalazioni e le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento né è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dal medesimo art. 11.

3. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

4. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di

4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono:

- a) per le concessioni permanenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 8 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, e **dell'eventuale garanzia fideiussoria.**

2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda. Per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, verrà, inoltre, richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi di cui sopra è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta ad aggiornamento biennale, in base al 75% della valutazione degli indici di prezzo al consumo per le famiglie ed operai. Non sono dovuti i diritti di istruttoria per le segnalazioni e le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento né è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dal medesimo art. 11.

3. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

4. **Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni, devono presentare al Servizio concessorio competente, quale condizione per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilabili con soggetti autorizzati in base**

concessione e l'attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare la realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

5. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta scritta effettuata al medesimo Servizio competente, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante tra l'altro, il mantenimento di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.

6. Per le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, rilasciate a sanatoria, relative ad occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, il Servizio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta, per un massimo di quattro, oltre l'anno in corso.

alla normativa vigente. L'applicazione delle norme è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca le modalità.

5. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

6. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta scritta effettuata al medesimo Servizio competente, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante tra l'altro, il mantenimento di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.

7. Per le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, rilasciate a sanatoria, relative ad occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, il Servizio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta, per un massimo di quattro, oltre l'anno in corso.

8. Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo previsti negli atti adottati dall'Amministrazione (deliberazione C.C. 71/2014).

Art. 9 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Servizio competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione

Art. 9 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Servizio competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato

rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Servizio tributario competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del presente Regolamento.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

5. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le

ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Servizio tributario competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del presente Regolamento.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

5. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni.

6. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di



occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni.

6. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata del relativo versamento del canone e, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al Servizio tributario competente. Detta comunicazione attesta, sotto propria responsabilità che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

8. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

9. In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

10. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in

Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata del relativo versamento del canone e, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al

Servizio tributario competente. Detta comunicazione attesta, sotto propria responsabilità che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

8. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

9. In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

10. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.

chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno tre volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;
- b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

- a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;

- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;

- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

- d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;

e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

f) non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate.

g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta,

autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate al Servizio tributario competente.

altresi, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;
- b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

- a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.

Art. 11 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax al Servizio comunale competente ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La

Art. 11 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax al Servizio comunale competente ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La durata di tali interventi non può essere

durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.

2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 100,00, ridotto ad € 25,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 100,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo articolo 17, comma 9, del presente

superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.

2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 120,00, ridotto ad € 30,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 200,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo articolo 17, comma 9, del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono

Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono essere comunicate via fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 30,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

**PARTE III
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
OCCUPAZIONI**

Art. 12 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale nella cui zona antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 610/1996 od i cui proprietari abbiano espressamente richiesto la concessione del divieto di sosta, la superficie viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale, ridotta del 50%. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Servizio comunale competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte

essere comunicate via fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 35,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

**PARTE III
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
OCCUPAZIONI**

Art. 12 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale nella cui zona antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 610/1996 od i cui proprietari abbiano espressamente richiesto la concessione del divieto di sosta, la superficie viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale, ridotta del 50%. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Servizio comunale competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella *short list* pubblicata sul sito www.comune.napoli.it.

accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella *short list* pubblicata sul sito www.comune.napoli.it.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

4. Dal 1° ottobre 2017, il cartello indicante il passo carrabile dovrà recare, accanto al numero e l'anno di rilascio della Concessione, il codice QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

Art. 13 - Occupazioni con impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico o su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinati, nei presupposti e determinazione degli oneri complessivi, secondo la specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria, fermo restando l'applicazione integrale del presente Regolamento per quanto attiene al rilascio della concessione di suolo pubblico ed al versamento del relativo canone OSAP. In relazione alla quantificazione del canone OSAP, la superficie imponibile è calcolata in base alla lunghezza effettiva dell'impianto per la profondità. La profondità, se inferiore ad un metro lineare, viene convenzionalmente determinata in un metro lineare (ml. 1).

Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. Il Servizio comunale competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

4. Il cartello indicante il passo carrabile dovrà recare, accanto al numero e l'anno di rilascio della Concessione, il codice QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

Art. 13 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico o su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinati, nei presupposti e determinazione degli oneri complessivi, secondo la specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria, fermo restando l'applicazione integrale del presente Regolamento per quanto attiene al rilascio della concessione di suolo pubblico ed al versamento del relativo canone OSAP. In relazione alla quantificazione del canone OSAP, la superficie imponibile è calcolata in base alla lunghezza effettiva dell'impianto per la profondità. La profondità, se inferiore ad un metro lineare, viene convenzionalmente determinata in un metro lineare (ml. 1).

Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. Il Servizio comunale competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali, autonomi o allegati o facenti parte integrante del

10 presente Regolamento.

2. E' in facoltà del Servizio comunale competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 - Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.

2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 17.

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali, autonomi o allegati e facenti parte integrante del presente Regolamento.

2. E' in facoltà del Servizio comunale competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 - Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.

2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 17.

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

4. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio tributario competente ed al Servizio competente al rilascio della concessione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio competente al rilascio della concessione emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine. 5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale. 6. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

4. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio tributario competente ed al Servizio competente al rilascio della concessione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio competente al rilascio della concessione emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine.

5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale.

6. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. **Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi**

21

N

per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, ed in deroga alla procedura di cui a commi precedenti, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico delle strade urbane, il Sindaco, su proposta del Servizio competente, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico a fini di commercio, il Servizio competente trasmette il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

8. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.

9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 10%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

PARTE IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche

di ordine pubblico, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico delle strade urbane a fine di commercio, secondo le modalità definite con Ordinanza sindacale, il Servizio comunale competente ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Il provvedimento di chiusura diventa esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della notifica. Il Servizio trasmette, inoltre, il provvedimento ed il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

8. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.

9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 10%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

PARTE IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e

previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
- f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità;
- i) ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo e dei successivi artt.19 e 20 del presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 19 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

- 1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
- 2. A tale fine il concessionario od, in assenza di atto

consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
- b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, **nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;**
- c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
- f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
- h. nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità;
 - i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. **In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.**

Art. 19 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

- 1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
- 2. A tale fine il concessionario ovvero, in assenza di atto

di concessione, il Direttore Lavori, in relazione all'area sopra indicata, devono osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. 18 ed inoltre:

- a) garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c) vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d) ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e) curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

PARTE V CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate,

di concessione, il Direttore Lavori, in relazione all'area sopra indicata, devono osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. 18 ed inoltre:

- a. garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b. assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c. vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d. ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e. curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.
- 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.**

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

PARTE V CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sul suolo

anche senza titolo, sul suolo pubblico, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento.
to del canone le occupazioni facenti parte in maniera el complesso architettonico dell'edificio e che non o di attività commerciali.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione di suolo pubblico.
2. In caso di occupazione abusiva la relativa indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di un'attività economica commerciale.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
Categoria "A"
Categoria "B"
Categoria "C".
2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate nell'apposito Stradario, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, si stabilisce la seguente tariffa base:

Suolo pubblico

| Suolo pubblico | Tariffa temporanea | Tariffa permanente |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Categoria A | € 12,11 | € 143,27 |
| Categoria B | € 8,47 | € 109,98 |
| Categoria C | € 6,05 | € 65,09 |

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, si applicano i coefficienti moltiplicatori

pubblico, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento.

2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione di suolo pubblico.
2. In caso di occupazione abusiva la relativa indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di un'attività economica commerciale.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Classificazione del suolo pubblico

4. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
5. Categoria "A"
6. Categoria "B"
7. Categoria "C".

1. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate dell'apposito Stradario, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, si stabilisce la seguente tariffa base:

| Suolo pubblico | Tariffa temporanea | Tariffa permanente |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Categoria A | € 12,21 | € 166,08 |
| Categoria B | € 8,54 | € 127,49 |
| Categoria C | € 6,10 | € 75,45 |

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati



^

indicati nella Tabella A) allegata al presente Regolamento, per le specifiche attività nella stessa elencate.

2. Per le fattispecie non ricomprese nella Tabella A), il coefficiente moltiplicatore è pari ad 1.

Art. 26 - Determinazione del canone

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 24 e 25 ed è commisurato alla durata e alla superficie dell'occupazione, secondo la formula di seguito riportata:

$C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:

- C sta per Canone;
- T per la Tariffa base di cui al precedente articolo 24;
- D per la Durata di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 27;
- S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 29;
- α indica il coefficiente di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 - Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%.

2. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 6, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

4. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate con procedura semplificata di durata quadrimestrale, così come definita negli appositi regolamenti di settore, è commisurato al 50% della tariffa permanente.

5. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario (sede), risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.

6. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

7. Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati,

nella Allegato A) allegata al presente Regolamento, per le specifiche attività nella stessa elencate.

2. Per le fattispecie non ricomprese nella Allegato A), il coefficiente moltiplicatore è pari ad 1.

Art. 26 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 24 e 25 ed è commisurato alla durata e alla superficie dell'occupazione, secondo la formula di seguito riportata:

$C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:

- C sta per Canone;
- T per la Tariffa base di cui al precedente articolo 24;
- D per la Durata di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 27;
- S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 29;
- α indica il coefficiente di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 - Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 7, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

3. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate con procedura semplificata di durata quadrimestrale, così come definita negli appositi regolamenti di settore, è commisurato al 50% della tariffa permanente.

4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario (sede), risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.

5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

6. Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in

la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%. Detto calcolo non è applicato alle occupazioni di suolo sulle quali si svolgono attività a pagamento.

8. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

9. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Art. 28 - Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

1. Le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici. La tariffa è di €. 0,645, così come determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione. Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto. In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.

2. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati

ragione del 10%.

7. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

8. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Art. 28 - Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici, la tariffa è di €. 0,645, così come determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione. ~~Il canone complessivamente dovuto da tali società è ridotto in proporzione alla percentuale degli impianti devoluti a titolo gratuito al termine della concessione, ove previsto.~~ In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.

2. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla

all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.

3. Nel caso di strutture relative ad attrazioni, giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.), per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

4. Nel caso di aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi, per la complessiva area occupata, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività; qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto.

6. Per i tratti di andito, ponteggio etc, riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari è prevista la corresponsione di un canone integrativo; la relativa superficie imponibile viene determinata in base alla proiezione al suolo del messaggio pubblicitario per 1 metro convenzionale di profondità. Tale integrazione viene corrisposta per i giorni di esposizione della pubblicità come indicati nel relativo atto di autorizzazione. Restano escluse dal pagamento del canone integrativo le occupazioni effettuate in strade di categoria C.

PARTE VI AGEVOLAZIONI

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio:

a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per

fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.

3. Nel caso di strutture relative ad attrazioni, giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.), per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

4. Nel caso di aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi, per la complessiva area occupata, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività; qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto.

6. Per i tratti di andito, ponteggio etc, riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari è prevista la corresponsione di un canone integrativo; la relativa superficie imponibile viene determinata in base alla proiezione al suolo del messaggio pubblicitario per 1 metro convenzionale di profondità. Tale integrazione viene corrisposta per i giorni di esposizione della pubblicità come indicati nel relativo atto di autorizzazione. Restano escluse dal pagamento del canone integrativo le occupazioni effettuate in strade di categoria C.

PARTE VI AGEVOLAZIONI

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio:

a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi

pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

b) le occupazioni relative a manufatti cimiteriali;

c) le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune e le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;

d) le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;

e) le occupazioni occasionali, intendendo, come tali, quelle inerenti i casi di seguito tassativamente riportati:

e.1. occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore;

e.2. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;

e.3. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, sociali, assistenziali, di volontariato, celebrative e del tempo libero non a fini di lucro e di durata non superiore a 12 ore (compreso allestimento e sgombero), purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati, non sia svolta nei parchi (per le quali è sempre richiesto il rilascio della concessione) e non comporti attività di vendita o di somministrazione;

e.4. occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;

e.5. occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

Tutte le occupazioni occasionali sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui al punto e.5, devono essere comunicate via fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione

16
essere comunicate via fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione

funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

b) le occupazioni relative a manufatti cimiteriali;

c) le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune e le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;

d) le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;

e) **i contenitori per rifiuti differenziati ed indifferenziati posti nelle immediate adiacenze degli esercizi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della strada;**

f) le occupazioni occasionali, intendendo, come tali, quelle inerenti i casi di seguito tassativamente riportati:

- occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore;

- occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, sociali, assistenziali, di volontariato, celebrative e del tempo libero non a fini di lucro e di durata non superiore a 12 ore (compreso allestimento e sgombero), purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati, non sia svolta nei parchi e non comporti attività di vendita o di somministrazione;

- occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;

- occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

Tutte le occupazioni occasionali sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui al punto e.5, devono essere comunicate via pec o fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed

dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. In caso negativo, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori.

2. Sono esonerate, altresì, dal pagamento del canone, ma necessitano di titolo concessorio:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni (o richiesti da terzi per loro nome e conto) e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile, senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità. Tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione del rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento;

c) le occupazioni per le quali nel contratto di sponsorizzazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 21 del 21 giugno 2012, sia previsto tra le clausole quella dell'esenzione per lo sponsor dal pagamento degli oneri previsti dalla COSAP.

d) le occupazioni per la manutenzione dei manufatti cimiteriali, esclusivamente per i primi 90 giorni (da computarsi, in ogni caso, ai fini della determinazione del periodo complessivo di occupazione, per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella A allegata al presente Regolamento, in caso di occupazione prolungata oltre i 90 giorni).

Art. 30 – Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee, la Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione, contenente *“una manifestazione d'interesse”* per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dai Consigli Municipali, attraverso

il soggetto responsabile dell'occupazione. In caso negativo, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori.

2. Sono esonerate, altresì, dal pagamento del canone, ma necessitano di titolo concessorio:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni (o richiesti da terzi per loro nome e conto) e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile e senza scopo di lucro aventi finalità, dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità.

Tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione del rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco;

b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento;

c. le occupazioni per le quali nel contratto di sponsorizzazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 21 del 21 giugno 2012, sia previsto tra le clausole quella dell'esenzione per lo sponsor dal pagamento degli oneri previsti dalla COSAP.

d. le occupazioni per la manutenzione dei manufatti cimiteriali, esclusivamente per i primi 90 giorni (da computarsi, in ogni caso, ai fini della determinazione del periodo complessivo di occupazione, per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella A allegata al presente Regolamento, in caso di occupazione prolungata oltre i 90 giorni).

Art. 30 – Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee, la Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione, contenente *“una manifestazione d'interesse”* per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dai Consigli Municipali, attraverso apposita deliberazione, qualora l'evento insista sul

apposita deliberazione, qualora l'evento insista sul suolo di competenza della stessa Municipalità. Il presente comma non si applica alle "Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose" e "Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali" di cui alla successiva Tabella A) dei coefficienti moltiplicatori.

2. Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, sempreché le iniziative siano a titolo gratuito, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa.

3. La Giunta, in caso di particolare rilevanza per l'interesse pubblico di un evento a carattere commerciale, in cui sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione, dando adeguata motivazione nella delibera stessa, può disporre la riduzione del canone in misura non superiore al 60%, che può essere esteso al 65% qualora l'occupazione sia inferiore ai 500 mq..

4. Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la Giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%.

5. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto approvato dall'Amministrazione, preveda la riqualificazione dell'area su cui insistono mediante elementi di arredo e migliorie delle parti esterne, la Giunta Comunale, a ristoro dell'impegno economico sostenuto per la realizzazione delle predette opere, può riconoscere, per i primi 3 anni, una riduzione del canone nella misura massima del 40%, fino a concorrenza delle spese sostenute, il cui valore va attestato nella delibera di giunta che approva il progetto.

6. La Giunta Comunale può riconoscere un beneficio, fino all'80%, per le manifestazioni fieristiche di alto valore storico, artistico e culturale, come quelle tradizionalmente collegate a feste laiche e religiose, qualora gli operatori, sostenendone completamente i costi, si adeguino a progetti di arredo con strutture omogenee tra loro, approvati

suolo di competenza della stessa Municipalità. Il presente comma non si applica alle "Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose" e "Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali" di cui alla successiva Tabella A) dei coefficienti moltiplicatori.

2. Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, sempreché le iniziative siano a titolo gratuito, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa.

3. La Giunta, in caso di particolare rilevanza per l'interesse pubblico di un evento a carattere commerciale, in cui sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione, fornendo adeguata motivazione nella delibera stessa, può disporre la riduzione del canone in misura non superiore al 80%, che può essere esteso al 85% qualora l'occupazione sia inferiore ai 500 mq..

4. Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la Giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%.

5. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto approvato dall'Amministrazione o in attuazione di quanto previsto nella Delibera di approvazione del Protocollo con la Soprintendenza, contribuiscono alla riqualificazione dell'area su cui insistono mediante elementi di arredo e migliorie delle parti esterne, la Giunta Comunale, a ristoro dell'impegno economico sostenuto per la realizzazione delle predette opere, può riconoscere, per i primi 3 anni, una riduzione del canone nella misura massima del 40%, fino a concorrenza delle spese sostenute, il cui valore va attestato nella delibera di giunta che approva il progetto.

6. La Giunta Comunale può riconoscere un beneficio, fino all'80%, per le manifestazioni fieristiche di alto valore storico, artistico e culturale, come quelle tradizionalmente collegate a feste laiche e religiose, nel caso in cui il progetto relativo all'intera occupazione dell'area, presentato da un unico soggetto organizzatore, preveda l'utilizzo di strutture omogenee e di qualità. Il Servizio competente approva il progetto, ne verifica l'effettiva attuazione prima

dall'amministrazione. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dalle Municipalità che hanno bandito gli eventi, attraverso apposita deliberazione di Consiglio municipale.

7. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo per esercizi e botteghe inserite all' "Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche", nonché all' "Albo delle Imprese storiche ultracentenarie" di cui al Regolamento per la tutela, la promozione e la valorizzazione degli Esercizi e delle Botteghe storiche della Città di Napoli, approvato con delibera di Consiglio comunale n.67 del 24/11/2014, verranno riconosciuti benefici in materia di COSAP per coloro che entreranno nell'elenco secondo i requisiti definiti nello specifico bando.

8. Le agevolazioni previste dai bandi di cui ai commi 6 e 7 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale.

9. Chi abbia interesse alle riduzioni di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio competente, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abilitante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

10. Nei casi di cui ai precedenti comma, l'atto concessorio dovrà riportare gli estremi della delibera di Giunta Comunale con la quale è stato riconosciuto il beneficio, indicando la percentuale di riduzione riconosciuta.

PARTE VII APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, come previsto dal precedente art. 8.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 500,00.

3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

4. Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine

dell'avvio della manifestazione, dispone l'immediata sospensione della manifestazione nel caso in cui si riscontri una difformità fra il progetto approvato e la sua esecuzione. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dalle Municipalità che hanno bandito gli eventi, attraverso apposita deliberazione di Consiglio municipale. Nella determinazione del beneficio di cui sopra, tra gli elementi da valutare rientra anche l'utilizzo di prodotti biodegradabili e riciclabili.

7. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo per esercizi e botteghe inserite all' "Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche", e/o nell' "Albo delle Imprese storiche ultracentenarie" di cui al Regolamento approvato con la delibera di Consiglio comunale n.67 del 24/11/2014, sono riconosciuti i benefici in materia di COSAP specificati nel bando.

8. Per le agevolazioni previste dai precedenti commi è necessario che la relativa copertura venga disposta attraverso apposito impegno di spesa da parte dei competenti Servizi concessori, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le predette agevolazioni non possono essere in alcun modo concesse.

9. Chi abbia interesse ai benefici di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio competente, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abili tante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

10. Nei casi di cui ai precedenti comma, l'atto concessorio dovrà riportare gli estremi della delibera di Giunta Comunale con la quale è stato riconosciuto il beneficio, indicando la percentuale di riduzione riconosciuta.

PARTE VII APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio, ai sensi dell'art. 8, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 500,00.

3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

4. Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione. Nel caso di concessione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi

temporale dell'occupazione. Nel caso di concessione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento rateale, garantito da apposita polizza fideiussoria. Le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza della concessione.

5. Per le concessioni permanenti, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

6. Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 500,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile - 30 agosto - 30 novembre.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 32 - Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato. La coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o con ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 33 - Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

2. L'attività di accertamento finalizzata al recupero

l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento rateale **mediante la presentazione di polizza fideiussoria**. Le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza della concessione.

5. Per le concessioni permanenti, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale.

6. Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 500,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile - **30 luglio - 30 ottobre**.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 32 - Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal **Comune** o da esso affidata in concessione ad apposito **soggetto abilitato**.

2. La riscossione coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o con ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 33 - Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

2. L'attività di accertamento finalizzata al recupero del canone evaso e dell'indennità di occupazione abusiva di

53

^

del canone evaso e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo, è realizzata mediante l'emissione di avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.

3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione: dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del Responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo o l'ingiunzione di pagamento da notificare entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Con tale cartella od ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 34 - Procedimento per il recupero del canone evaso

1. Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.

3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare

suolo, è realizzata mediante l'emissione di avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.

3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione: dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del Responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo o l'ingiunzione di pagamento da notificare entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Con tale cartella od ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 34 - Procedimento per il recupero del canone evaso

1. Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.

3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento

spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

Art. 35 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.
2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 10%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
4. Nel caso delle occupazioni abusive realizzate con cantieri edili e stradali, il calcolo della relativa indennità viene effettuato con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore pari ad 1.
5. Nel caso di occupazioni permanenti, l'indennità resta dovuta, oltre sanzione ed interessi di cui ai precedenti comma 2 e 3, anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, in presenza di elementi oggettivi che attestino la preesistenza del manufatto abusivo, il competente Servizio tributario potrà procedere all'accertamento retroattivo nell'ambito dei termini prescrizionali.
6. Il competente Servizio tributario invia avviso di pagamento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60

operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

Art. 35 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.
2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 10%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
4. Nel caso delle occupazioni abusive realizzate con cantieri edili e stradali, il calcolo della relativa indennità viene effettuato con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore pari ad 1.
5. Nel caso di occupazioni permanenti, l'indennità resta dovuta, oltre sanzione ed interessi di cui ai precedenti comma 2 e 3, anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, in presenza di elementi oggettivi che attestino la preesistenza del manufatto abusivo, il competente Servizio tributario potrà procedere all'accertamento retroattivo nell'ambito dei termini prescrizionali.
6. Il competente Servizio tributario invia avviso di pagamento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.
7. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla



giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

7. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.

8. In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 36 – Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 37 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.

2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta, con apposita istanza, entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

3. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

Art. 38 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di

notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.

8. In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 36 – Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 37 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.

2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta, con apposita istanza, entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

3. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

Art. 38 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria,

temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000'00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 39 - Rimborsi

1. Il Servizio tributario competente provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con

può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. ~~Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito.~~ Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili).

6. Per gli importi superiori ad € 10.000'00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 39 - Rimborsi

1) Il Servizio tributario competente provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo

57

2

apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

3. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.

4. Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria-creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5. L'interessato può chiedere al competente Servizio tributario l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, se non diversamente disposto dai precedenti articoli, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 e con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 41 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. L'applicazione delle norme relative al QR-Code (articoli 6 comma 1 e 18 comma 4) è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca modalità e tempistica.

TABELLA A
Coefficienti Moltiplicatori

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE DIVERSO DA 1 (UNO) | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|---|-----------------------------|
| Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine - CADENZA UN GIORNO A SETTIMANA | 0,33 |

Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

2) Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

3) Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.

4) Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria - creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5) L'interessato può chiedere al competente Servizio tributario l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, se non diversamente disposto dai precedenti articoli, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 e con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 41 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'applicazione delle norme relative al QR-Code (art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4) è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca modalità e tempistica.

TABELLA A
Coefficienti Moltiplicatori

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE DIVERSO DA 1 (UNO) | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|---|-----------------------------|
| Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine - CADENZA UN GIORNO A SETTIMANA | 0,33 |

| | | | |
|--|------|--|------|
| Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine - CADENZA DUE GIORNI A SETTIMANA | 0,67 | Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine - CADENZA DUE GIORNI A SETTIMANA | 0,67 |
| Occupazioni giornaliere in aree mercatali assegnate per posteggi temporaneamente liberi attraverso la procedura della spunta | 0,1 | Occupazioni giornaliere in aree mercatali assegnate per posteggi temporaneamente liberi attraverso la procedura della spunta | 0,1 |
| Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento | 0,2 | Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento | 0,2 |
| Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione | 0,5 | Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione | 0,5 |
| Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di quelle finalizzate all'erogazione di pubblico servizio | 0,1 | Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di quelle finalizzate all'erogazione di pubblico servizio | 0,1 |
| Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni, province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del Regolamento | 0,5 | Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni, province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del Regolamento | 0,5 |
| - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali FINO AL 15° GIORNO. | 0,3 | - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali FINO AL 15° GIORNO. | 0,3 |
| - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali DAL 16° GIORNO IN POI | 0,15 | - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali DAL 16° GIORNO IN POI | 0,15 |
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi FINO AL 6° MESE | 0,1 | Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi FINO AL 6° MESE | 0,1 |
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi - DAL 7° MESE IN POI (compresi eventuali rinnovi) | 0,2 | Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi - DAL 7° MESE FINO AL 12° (compresi eventuali rinnovi) | 0,2 |
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi - DAL 13° MESE IN POI (compresi eventuali rinnovi) | 0,3 | Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi - DAL 13° MESE IN POI (compresi eventuali rinnovi) | 0,3 |
| Tratti di andito, ponteggio etc riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28 comma 6 FINO AL 6° MESE Dal periodo successivo ai primi 6 mesi si applicherà il coefficiente 1 | 0,2 | Tratti di andito, ponteggio etc riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28 comma 6 FINO AL 6° MESE Dal periodo successivo ai primi 6 mesi si applicherà il coefficiente 1 | 0,3 |
| Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui all'art.11 del Regolamento | 0,3 | Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui all'art.11 del Regolamento | 0,3 |

59

A

| | | | |
|---|------|---|------|
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelvisive FINO AL 14° GIORNO | 0,3 | - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelvisive FINO AL 14° GIORNO | 0,3 |
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; Riprese cinetelvisive DAL 15° GIORNO E FINO AL 30° | 0,2 | Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelvisive DAL 15° GIORNO E FINO AL 30° | 0,2 |
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelvisive DAL 31° GIORNO IN POI | 0,1 | - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelvisive DAL 31° GIORNO IN POI | 0,1 |
| Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - FINO AL 14° GIORNO. | 0,2 | Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - FINO AL 14° GIORNO. | 0,2 |
| Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - DAL 15° GIORNO IN POI | 0,1 | Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - DAL 15° GIORNO IN POI | 0,1 |
| Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici | 0,5 | Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici | 0,5 |
| Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti (regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la proiezione delle tende | 0,75 | Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti (regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la proiezione delle tende | 0,75 |
| Occupazioni di suolo finalizzate alla esposizione e vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall'art. 4 comma 2° lettera h) del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni | 0,2 | Occupazioni destinate alla vendita di quotidiani e riviste (edicole) | 0,75 |
| | | Occupazioni di suolo finalizzate alla esposizione e vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall'art. 4 comma 2° lettera h) del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni | 0,2 |
| | | | |

ALLEGATO B –
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA
CONCESSIONE DI SUOLO

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON REGOLARITA' |
|---|----------------------------|
| Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" | 24 mesi |
| Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo" | 24 mesi |
| Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose" | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare" | 6 mesi |
| Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003* | 3 mesi |

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate.

SUB B

39



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri Tributi

*Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo Canone
(C. O. S. A. P.)*

15 (62)

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI

- art.1 Fonti
- art.2 Principi, ambito e scopo del regolamento
- art.3 Definizioni
- art.4 Tipologie di concessioni

PARTE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- art.5 Domanda di occupazione
- art.6 Contenuto dell'atto di concessione
- art.7 Procedure, semplificazioni e termini
- art.8 Rilascio della concessione di occupazione
- art.9 Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione
- art.10 Decadenza ed estinzione della concessione
- art.11 Procedura d'urgenza

PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- art. 12 Occupazioni con varchi di accesso
- art. 13 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 14 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art. 15 Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- art. 16 Accesso ad alberghi e ristoranti
- art. 17 Occupazioni abusive

PARTE IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- art. 18 Obblighi generali del concessionario
- art. 19 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art. 20 Manutenzione delle opere

PARTE V - CANONE DI CONCESSIONE

- art.21 Istituzione del canone
- art.22 Soggetto passivo
- art.23 Classificazione del suolo pubblico
- art.24 Determinazione della tariffa base
- art.25 Coefficienti moltiplicatori di specificità
- art.26 Determinazione del canone
- art. 27 Criteri generali di calcolo del canone
- art. 28 Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

PARTE VI - AGEVOLAZIONI

- art. 29 Esenzioni
- art. 30 Riduzioni

PARTE VII - APPLICAZIONE DEL CANONE

- art. 31 Versamento del canone
- art. 32 Riscossione del canone
- art. 33 Attività di accertamento e termini di prescrizione
- art. 34 Procedimento per il recupero del canone evaso
- art. 35 Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

- art. 36 Interessi
- art. 37 Autotutela
- art. 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
- art. 39 Rimborsi
- art. 40 Sanzioni
- art. 41 Norme transitorie ed entrata in vigore

Tabella A) – COEFFICIENTI moltiplicatori

PARTE I
NORME GENERALI

Art. 1 – Fonti

1. Il presente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (d'ora in poi Regolamento), adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 2 – Principi, ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi ed aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate.
2. In particolare per il Comune di Napoli l'occupazione di suolo pubblico contempera gli interessi dei soggetti privati, di qualsiasi natura associativa, che intendono svolgere iniziative corrispondenti alle finalità proprie e quelli dell'Ente locale che non solo deve favorirne l'iniziativa ma, al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo, inteso, quest'ultimo, nel senso più ampio.
3. L'affidamento ad altri soggetti di un bene comune, quale il suolo pubblico, per realizzare interessi specifici è subordinato ai seguenti principi:
 - a) il rispetto della mobilità delle persone, con particolare riguardo alla mobilità delle persone disabili, degli anziani e delle persone con prole;
 - b) il rispetto del codice della strada;
 - c) il rispetto delle norme in materia di lavoro, applicazione dei contratti, tutela della sicurezza;
 - d) la tutela della pulizia e del decoro dell'area occupata e dell'area circostante l'occupazione con esplicito riferimento alla relativa manutenzione quotidiana.
4. Il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene di norma corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo le tabelle allegate e con le modalità in seguito previste.
5. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio delle concessioni per specifiche occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - "occupazione di suolo pubblico": la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;
 - "suolo pubblico": il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade e piazze; il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio; le strade private aperte al pubblico passaggio; i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada; i parchi ed i giardini pubblici (esclusi gli spazi e le aree ricadenti al loro interno utilizzate per l'erogazione dei servizi a domanda individuale);
 - "concessione": il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;
 - "soggetto titolare o concessionario": le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
 - "Servizio competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico;

- "Servizio tributario competente": la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le relative attività di accertamento e riscossione;
- "canone di occupazione": il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Napoli per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Tipologie di Concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico si distinguono in:
 - concessioni permanenti;
 - concessioni temporanee.
2. Sono permanenti le concessioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile.
3. Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata.

PARTE II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve presentare regolare istanza al Comune, entro i termini di rilascio previsti dal successivo art. 7, comma 4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza temporale nella presentazione della domanda, fatto salvo quando l'assegnazione è effettuata sulla base di una graduatoria *ad hoc*.
3. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo pubblico.
4. Ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato è tenuto ad autocertificare, al Servizio competente, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del presente regolamento ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
5. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformatore dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.
6. Nella domanda di cui al comma 1, qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno avvenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.
7. Gli altri soggetti dovranno fornire, insieme al recapito, anche un numero di fax o un indirizzo mail per le anticipazioni delle comunicazioni, qualora non forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto concessorio sono indicate:
 - la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;

- le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
- l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
- la tipologia dell'occupazione;
- il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non può avere effetto retroattivo, salvo i casi disciplinati dai successivi art. 8, comma 6 (impianti e manufatti a carattere stabile), e art. 11, comma 2 (procedura d'urgenza).
- le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
- qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;
- la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento Cosap;
- il QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato.

2. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con provvedimento organizzativo dell'Ente.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 20;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.
4. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone di concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, propedeutico al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione;
5. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;
6. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;
7. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa attestazione di pagamento e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta.
8. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.
9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia posta in essere per eventi/manifestazioni a carattere commerciale, per aree superiori a 500mq e per un periodo superiore a giorni 3, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS per un totale non inferiore a euro 50mila.

11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 – Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.

3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono:

- a) per le concessioni permanenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 8 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, e dell'eventuale garanzia fideiussoria.

2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda. Per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, verrà, inoltre, richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi di cui sopra è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta ad aggiornamento biennale, in base al 75% della valutazione degli indici di prezzo al consumo per le famiglie ed operai. Non sono dovuti i diritti di istruttoria per le segnalazioni e le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento né è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dal medesimo art. 11.

3. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

4. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni, devono presentare al Servizio concessorio

competente, quale condizione per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilabili con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente. L'applicazione delle norme è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca le modalità.

5. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

6. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta scritta effettuata al medesimo Servizio competente, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante tra l'altro, il mantenimento di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.

7. Per le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, rilasciate a sanatoria, relative ad occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, il Servizio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta, per un massimo di quattro, oltre l'anno in corso.

8. Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo previsti negli atti adottati dall'Amministrazione (deliberazione C.C. 71/2014).

Art. 9 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Servizio competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Servizio tributario competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del presente Regolamento.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni

69

2

permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

5. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni.

6. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata del relativo versamento del canone e, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al

Servizio tributario competente. Detta comunicazione attesta, sotto propria responsabilità che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

8. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

9. In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

10. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
- e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre

a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

f) non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate.

g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;

b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.

Art. 11 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax al Servizio comunale competente ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.

- 2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
- 3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 120,00, ridotto ad € 30,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.
- 4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.
- 5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 200,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo articolo 17, comma 9, del presente Regolamento.
- 6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono essere comunicate via fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 35,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.
- 7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

PARTE III
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Art. 12 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale nella cui zona antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 610/1996 od i cui proprietari abbiano espressamente richiesto la concessione del divieto di sosta, la superficie viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità

di un metro convenzionale, ridotta del 50%. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Servizio comunale competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella *short list* pubblicata sul sito www.comune.napoli.it.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

4. Il cartello indicante il passo carrabile dovrà recare, accanto al numero e l'anno di rilascio della Concessione, il codice QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

Art. 13 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico o su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinati, nei presupposti e determinazione degli oneri complessivi, secondo la specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria, fermo restando l'applicazione integrale del presente Regolamento per quanto attiene al rilascio della concessione di suolo pubblico ed al versamento del relativo canone OSAP. In relazione alla quantificazione del canone OSAP, la superficie imponibile è calcolata in base alla lunghezza effettiva dell'impianto per la profondità. La profondità, se inferiore ad un metro lineare, viene convenzionalmente determinata in un metro lineare (ml. 1).

Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. Il Servizio comunale competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali, autonomi o allegati e facenti parte integrante del presente Regolamento.

2. E' in facoltà del Servizio comunale competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 - Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.

77

77

2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 17.

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
 - che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
4. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio tributario competente ed al Servizio competente al rilascio della concessione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio competente al rilascio della concessione emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale.
6. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico delle strade urbane a fine di commercio, secondo le modalità definite con Ordinanza sindacale, il Servizio comunale competente ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Il provvedimento di chiusura diventa esecutivo dal settimo giorno successivo a

quello della notifica. Il Servizio trasmette, inoltre, il provvedimento ed il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

8. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.

9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 10%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

PARTE IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;

b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;

c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

h. nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità;

i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 19 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.
2. A tale fine il concessionario ovvero, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori, in relazione all'area sopra indicata, devono osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. 18 ed inoltre:
 - a. garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b. assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;
 - c. vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d. ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e. curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;
3. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

PARTE V
CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sul suolo pubblico, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione di suolo pubblico.
2. In caso di occupazione abusiva la relativa indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di un'attività economica commerciale.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

- Categoria "A"
- Categoria "B"
- Categoria "C".

2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate dell'apposito Stradario, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, si stabilisce la seguente tariffa base:

| Suolo pubblico | Tariffa temporanea | Tariffa permanente |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Categoria A | € 12,21 | € 166,08 |
| Categoria B | € 8,54 | € 127,49 |
| Categoria C | € 6,10 | € 75,45 |

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nella Allegato A) allegata al presente Regolamento, per le specifiche attività nella stessa elencate.

2. Per le fattispecie non ricomprese nella Allegato A), il coefficiente moltiplicatore è pari ad 1.

Art. 26 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 24 e 25 ed è commisurato alla durata e alla superficie dell'occupazione, secondo la formula di seguito riportata:

$C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:

C sta per Canone;

T per la Tariffa base di cui al precedente articolo 24;

D per la Durata di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 27;

S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 29;

α indica il coefficiente di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 - Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 7, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

3. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate con procedura semplificata di durata quadrimestrale, così come definita negli appositi regolamenti di settore, è commisurato al 50% della tariffa permanente.

4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario (sede), risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.
5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.
6. Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.
7. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.
8. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Art. 28 - Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici, la tariffa è di €. 0,645, così come determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione. In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.
2. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.
3. Nel caso di strutture relative ad attrazioni, giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.), per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.
4. Nel caso di aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi, per la complessiva area occupata, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.
5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività; qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto.
6. Per i tratti di andito, ponteggio etc, riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari è prevista la corresponsione di un canone integrativo; la relativa superficie imponibile viene determinata in base alla proiezione al suolo del messaggio pubblicitario per 1 metro convenzionale di profondità. Tale integrazione viene corrisposta per i giorni di esposizione della pubblicità come indicati nel relativo

atto di autorizzazione. Restano escluse dal pagamento del canone integrativo le occupazioni effettuate in strade di categoria C.

PARTE VI **AGEVOLAZIONI**

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio:

- a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- b) le occupazioni relative a manufatti cimiteriali;
- c) le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune e le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;
- d) le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) i contenitori per rifiuti differenziati ed indifferenziati posti nelle immediate adiacenze degli esercizi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della strada;
- f) le occupazioni occasionali, intendendo, come tali, quelle inerenti i casi di seguito tassativamente riportati:

- occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore;
- occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, sociali, assistenziali, di volontariato, celebrative e del tempo libero non a fini di lucro e di durata non superiore a 12 ore (compreso allestimento e sgombero), purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati, non sia svolta nei parchi e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
- occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
- occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

Tutte le occupazioni occasionali sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui al punto e.5, devono essere comunicate via pec o fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. In caso negativo, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori.

2. Sono esonerate, altresì, dal pagamento del canone, ma necessitano di titolo concessorio:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni (o richiesti da terzi per loro nome e conto) e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile e senza scopo di lucro aventi finalità, dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità.

- Tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione del rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco;
- b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento;
- c. le occupazioni per le quali nel contratto di sponsorizzazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 21 del 21 giugno 2012, sia previsto tra le clausole quella dell'esenzione per lo sponsor dal pagamento degli oneri previsti dalla COSAP.
- d. le occupazioni per la manutenzione dei manufatti cimiteriali, esclusivamente per i primi 90 giorni (da computarsi, in ogni caso, ai fini della determinazione del periodo complessivo di occupazione, per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella A allegata al presente Regolamento, in caso di occupazione prolungata oltre i 90 giorni).

Art. 30 – Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee, la Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione, contenente *“una manifestazione d'interesse”* per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dai Consigli Municipali, attraverso apposita deliberazione, qualora l'evento insista sul suolo di competenza della stessa Municipalità. Il presente comma non si applica alle *“Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose”* e *“Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali”* di cui alla successiva Tabella A) dei coefficienti moltiplicatori.
2. Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, sempreché le iniziative siano a titolo gratuito, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa.
3. La Giunta, in caso di particolare rilevanza per l'interesse pubblico di un evento a carattere commerciale, in cui sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione, fornendo adeguata motivazione nella delibera stessa, può disporre la riduzione del canone in misura non superiore al 80%, che può essere esteso al 85% qualora l'occupazione sia inferiore ai 500 mq.
4. Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la Giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%.
5. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto approvato dall'Amministrazione o in attuazione di quanto previsto nella Delibera di approvazione del Protocollo con la Sovrintendenza, contribuiscono alla riqualificazione dell'area su cui insistono mediante elementi di arredo e migliorie delle parti esterne, la Giunta Comunale, a ristoro dell'impegno economico sostenuto per la realizzazione delle predette opere, può riconoscere, per i primi 3 anni, una riduzione del canone nella misura massima del 40%, fino a concorrenza delle spese sostenute, il cui valore va attestato nella delibera di giunta che approva il progetto.
6. La Giunta Comunale può riconoscere un beneficio, fino all'80%, per le manifestazioni fieristiche di alto valore storico, artistico e culturale, come quelle tradizionalmente collegate a feste laiche e religiose, nel caso in cui il progetto relativo all'intera occupazione dell'area, presentato da un unico soggetto organizzatore, preveda l'utilizzo di strutture omogenee e di qualità. Il Servizio competente approva il progetto, ne verifica l'effettiva attuazione prima dell'avvio della manifestazione, dispone l'immediata sospensione della manifestazione nel caso in cui si riscontri una difformità fra il

A

80

progetto approvato e la sua esecuzione. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dalle Municipalità che hanno bandito gli eventi, attraverso apposita deliberazione di Consiglio municipale. Nella determinazione del beneficio di cui sopra, tra gli elementi da valutare rientra anche l'utilizzo di prodotti biodegradabili e riciclabili.

7. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo per esercizi e botteghe inserite all' "Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche", e/o nell' "Albo delle Imprese storiche ultracentenarie" di cui al Regolamento approvato con la delibera di Consiglio comunale n.67 del 24/11/2014, sono riconosciuti i benefici in materia di COSAP specificati nel bando.

8. Per le agevolazioni previste dai precedenti commi è necessario che la relativa copertura venga disposta attraverso apposito impegno di spesa da parte dei competenti Servizi concessori, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le predette agevolazioni non possono essere in alcun modo concesse.

9. Chi abbia interesse ai benefici di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio competente, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abilitante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

10. Nei casi di cui ai precedenti comma, l'atto concessorio dovrà riportare gli estremi della delibera di Giunta Comunale con la quale è stato riconosciuto il beneficio, indicando la percentuale di riduzione riconosciuta.

PARTE VII APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio, ai sensi dell'art. 8, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 500,00.

3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

4. Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione. Nel caso di concessione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento rateale mediante la presentazione di polizza fideiussoria. Le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza della concessione.

5. Per le concessioni permanenti, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale.

6. Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 500,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile - 30 luglio - 30 ottobre.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 32 - Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato.
2. La riscossione coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o con ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 33 - Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
2. L'attività di accertamento finalizzata al recupero del canone evaso e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo, è realizzata mediante l'emissione di avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.
3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione: dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del Responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo o l'ingiunzione di pagamento da notificare entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Con tale cartella od ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 34 - Procedimento per il recupero del canone evaso

1. Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.
2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

Art. 35 - Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.

2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 10%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.
3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
4. Nel caso delle occupazioni abusive realizzate con cantieri edili e stradali, il calcolo della relativa indennità viene effettuato con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore pari ad 1.
5. Nel caso di occupazioni permanenti, l'indennità resta dovuta, oltre sanzione ed interessi di cui ai precedenti comma 2 e 3, anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, in presenza di elementi oggettivi che attestino la preesistenza del manufatto abusivo, il competente Servizio tributario potrà procedere all'accertamento retroattivo nell'ambito dei termini prescrizionali.
6. Il competente Servizio tributario invia avviso di pagamento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.
7. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.
8. In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 36 - Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 37 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.
2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta, con apposita istanza, entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.
3. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

Art. 38 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di

cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili).

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 39 - Rimborsi

1) Il Servizio tributario competente provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

2) Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.

3) Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.

4) Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria - creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.

5) L'interessato può chiedere al competente Servizio tributario l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, se non diversamente disposto dai precedenti articoli, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 e con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 41 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. L'applicazione delle norme relative al QR-Code (art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4) è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca modalità e tempistica.

ALLEGATO A) – COEFFICIENTI moltiplicatori

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE DIVERSO DA 1 (UNO) | COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
|--|--------------------------------|
| Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA UN GIORNO A SETTIMANA | 0,33 |
| Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA DUE GIORNI A SETTIMANA | 0,67 |
| Occupazioni giornaliere in aree mercatali assegnate per posteggi temporaneamente liberi attraverso la procedura | 0,1 |
| Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento | 0,2 |
| Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione | 0,5 |
| Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di quelle finalizzate all'erogazione di pubblico servizio | 0,1 |
| Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni, province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del Regolamento | 0,5 |
| - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali FINO AL 15° GIORNO. | 0,3 |
| - Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, - Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali DAL 16° GIORNO INPOI | 0,15 |
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi FINO AL 6° MESE | 0,1 |
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi – DAL 7° MESE FINO AL 12° (compresi eventuali rinnovi) | 0,2 |

| | |
|--|------|
| Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi – DAL 13° MESE IN POI (compresi eventuali rinnovi) | 0,3 |
| Tratti di andito, ponteggio etc riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28 comma 6 FINO AL 6° MESE Dal periodo successivo ai primi 6 mesi si applicherà il coefficiente 1 | 0,3 |
| Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui all'art.11 del Regolamento | 0,3 |
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelevisive FINO AL 14° GIORNO | 0,3 |
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelevisive DAL 15° GIORNO E FINO AL 30° | 0,2 |
| - Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelevisive DAL 31° GIORNO IN POI | 0,1 |
| Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - FINO AL 14° GIORNO | 0,2 |
| Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale – DAL 15° GIORNO IN POI | 0,1 |
| Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici | 0,5 |
| Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti (regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la proiezione delle tende | 0,75 |
| Occupazione destinate alla vendita di quotidiani e riviste (edicole) | 0,75 |
| Occupazioni di suolo finalizzate alla esposizione e vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall'art. 4 comma 2° lettera h) del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni | 0,2 |

ALLEGATO B)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO

| VIOLAZIONE | PERIODO DI NON REGOLARITA' |
|---|----------------------------|
| Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro" | 24 mesi |
| Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo" | 24 mesi |
| Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose" | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo" | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare" | 6 mesi |
| Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003* | 3 mesi |

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate.

16

8

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 100 del 08/3/2018 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 64, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____.
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

